

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**SEDE REFERENTE - C. 982**

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV

**ITER**

(aggiornato al 24/01/2019 14:16:44)

**Sommario****Mercoledì 19 dicembre 2018***Sede Referente — Agricoltura (XIII)**(Esame e rinvio)*.....2**Giovedì 17 gennaio 2019***Audizioni informali — Agricoltura (XIII)*

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti.....8

**Martedì 22 gennaio 2019***Audizioni informali — Agricoltura (XIII)*

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura.....9

Audizione informale di rappresentanti della CIA..... 10

Audizione informale di rappresentanti di Copagri..... 11

**Mercoledì 23 gennaio 2019***Audizioni informali — Agricoltura (XIII)*

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare..... 12



### XIII Commissione (Agricoltura)

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente *Filippo GALLINELLA*.

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**C. 982 Gallinella.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

*Luciano CADEDU* (M5S), *relatore*, rileva, in via preliminare, che la proposta di legge all'esame persegue l'obiettivo di facilitare la fruizione, da parte di cittadini e imprese nel settore pubblico, delle procedure amministrative riferite al settore agricolo e di incrementare conseguentemente il livello di efficienza della pubblica amministrazione in tale settore.

Tale iniziativa legislativa si fa quindi carico di rispondere a un'esigenza avvertita come urgente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e prova ne è il fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti nella Commissione Agricoltura e dalla maggior parte dei componenti la medesima Commissione.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, fa presente che a tale scopo è stata svolta un'attenta e partecipata riflessione per individuare quali siano le maggiori criticità riscontrate dagli operatori, nella prospettiva di enucleare un articolato capace di determinare immediatamente maggior efficienza negli apparati pubblici interessati e conseguentemente semplificare i rapporti delle imprese e più in generale degli utenti con tali apparati. Una conseguenza virtuosa per la quale si sottolinea che non vi è bisogno di investire risorse pubbliche, ma semplicemente di individuare con precisione quali siano le ragioni dei «blocchi» procedurali e delle conseguenti lentezze a carico dei cittadini.

La relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la semplificazione, che riveste un ruolo centrale nella modernizzazione della relazione con gli apparati statali, è innanzitutto un fattore di efficienza del settore pubblico. L'obiettivo ultimo e sostanziale è la crescita economica, indissolubilmente legata a una pubblica amministrazione di più facile accesso e più rapida nelle risposte.

Nel perseguire tali intenti, l'iniziativa legislativa interviene apportando modifiche a una serie di testi normativi in relazione alla cui applicazione sono sorti problemi e rallentamenti burocratici di scarsa utilità dal punto di vista dell'interesse pubblico, ma di sicuro danno per il mondo dell'agricoltura e della pesca.

Venendo ai contenuti della proposta di legge, fa presente che essa consta di 32 articoli, suddivisi in otto capi. In particolare, il capo I (articoli da 1 a 15) reca disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Tali disposizioni, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a rendere più agili le procedure amministrative, a dirimere dubbi interpretativi che appesantiscono l'attività degli operatori del settore e delle imprese nonché a fornire strumenti utili per la tutela del reddito agricolo e per lo sviluppo di determinate attività connesse a quest'ultimo.

L'articolo 1, rubricato *Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali*, introduce norme a tutela del reddito degli agricoltori e più in generale a tutela del mercato e della sua stabilità attraverso: la statuizione della durata minima dei contratti di cessione di prodotti agricoli in dodici mesi; l'attribuzione formale all'ISMEA del compito di rilevare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli; l'introduzione di un collegamento tra tali rilevazioni e la possibile constatazione della sussistenza di pratiche commerciali sleali vietate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'attribuzione alle associazioni agricole maggiormente rappresentative di un potere di azione per ottenere giudizialmente l'inserzione nei contratti degli elementi negoziali oggetto della disposizione, a tutela del produttore.

L'articolo 2 stabilisce invece che l'accertamento, eseguito da una regione, dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (i quali sono stabiliti per legge in maniera uniforme per tutte le regioni), abbia efficacia in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 3, in considerazione dei cambiamenti climatici sulla produzione vitivinicola, amplia la durata del periodo vendemmiale anticipandolo.

L'articolo 4 – riproducendo una disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 del testo unificato delle proposte di legge C. 290 e abbinate, approvato dalla Camera in prima lettura – al fine di dirimere dubbi interpretativi, prevede l'equiparazione del metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, al metodo dell'agricoltura biologica purché applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.

L'articolo 5, rubricato *Semplificazione in materia di cooperative agricole*, stabilisce che il socio di una cooperativa agricola possa partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.

L'articolo 6 estende alle attività ricettive (*recte* agli agriturismi) che utilizzano singole unità abitative e che hanno una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto la deroga all'obbligo di installare impianti di tipo centralizzato, prevista per le residenze turistico-alberghiere e per i villaggi albergo strutturati in singole unità abitative, mentre l'articolo 7, rubricato *Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici*, stabilisce che i prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite e individua le sanzioni applicabili.

L'articolo 8, rubricato *Semplificazioni in materia di imprese agromeccaniche* e di centri di giardinaggio pone rimedio – come si legge nella relazione illustrativa – ai problemi applicativi derivanti dal mancato riconoscimento della figura dell'imprenditore agro-meccanico nell'ordinamento giuridico italiano, nonché all'assenza di una definizione giuridica dell'attività dei centri di giardinaggio. A tal fine, la disposizione equipara le imprese agromeccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo e i centri di giardinaggio, che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, agli imprenditori agricoli.

L'articolo 9 estende alle microimprese i diritti riconosciuti e garantiti ai consumatori e agli utenti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 10 elimina l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti stipulati dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

L'articolo 11 interviene in materia di documentazione antimafia. In particolare, l'articolo in esame sostituisce la lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 83 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) prevedendo l'aggiunta delle «erogazioni» tra le tipologie di provvedimenti che sono esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.

Tale articolo sostituisce, inoltre, il comma 3-*bis* del richiamato articolo 83, prevedendo che la documentazione in esame sia sempre acquisita nell'ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, non richiamando ulteriormente la specifica che deve trattarsi di terreni che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.

L'articolo 12 prevede che sia considerata pratica sleale vietata ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 l'adozione, per l'acquisto di prodotti (agroalimentari) della procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso. Al riguardo, la relazione illustrativa precisa come la pratica sia tanto più grave ove abbia ad oggetto l'acquisto di prodotti di qualità certificata, in quanto non terrebbe conto dei maggiori costi e dei sacrifici sostenuti dalle imprese per garantire ai consumatori un prodotto di elevata qualità.

L'articolo 13 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale destinato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, come determinato da ultimo dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Come precisa la relazione illustrativa, dall'intervento non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato tenuto conto che la disposizione non ha mai trovato applicazione nei confronti degli operatori suinicoli.

L'articolo 14 prevede che anche i professionisti abilitati all'esercizio della professione possano intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni nell'attività di tenuta del fascicolo aziendale, estendendo così il novero dei soggetti a tal fine abilitati.

L'articolo 15 stabilisce che gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile,

non siano tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, come definite terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.

Il capo II (articoli 16 e 17) introduce disposizioni di semplificazione in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, l'articolo 16 – riprendendo parzialmente i contenuti dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge n. 338 e abbinata, approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura – conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, per l'adozione di uno o più decreti legislativi (*recte* di un decreto legislativo), con il quale raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione e il riordino della normativa vigente ed enucleando i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 17, rubricato *Semplificazione in materia di licenza di pesca*, interviene su modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

Il capo III, che si compone del solo articolo 18, rubricato *Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali*, prevede che per tali lavoratori l'obbligo di sorveglianza sanitaria sia assolto mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente ovvero dal Dipartimento di prevenzione della Asl con cadenza biennale.

Il capo IV, che si compone degli articoli da 19 a 23, introduce norme di semplificazione fiscale in materia agricola.

L'articolo 19 prevede che, per i periodi di imposta successivi al 2018, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive per interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, di adeguamento antisismico, di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sia riconosciuto a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi indicati.

L'articolo 20 estende anche alle imprese agricole che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, la facoltà di emettere fattura al momento del pagamento del prezzo nei passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione.

L'articolo 21 novella la legge 29 dicembre 1993, n. 580, conferendo la facoltà alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diminuire la misura del diritto annuale in favore degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad arrivare all'esenzione.

L'articolo 22 prevede che i trasferimenti di immobili a titolo gratuito, gli atti di donazione e i

contratti di cui all'articolo 768-*bis* del codice civile (così detti patti famiglia) non soggiacciono agli obblighi in materia di attestazione di certificazione energetica stabiliti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

L'articolo 23 prevede che per i birrifici che producono birra artigianale, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione sia dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico.

Il capo V, che si compone del solo articolo 24, interviene in materia di controlli in agricoltura. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, prevedendo che, anche nei confronti delle imprese agroalimentari (oltre che di quelle agricole), i controlli ispettivi siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato e stabilendo che la diffida possa essere comminata dagli organi di controllo incaricati anche quando non sia prevista esclusivamente l'applicazione di detta sanzione.

Il capo VI, che si compone degli articoli da 25 a 27, introduce semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli.

L'articolo 25, rubricato *Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo*, novella l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di: chiarire che le disposizioni in materia di affitto dei fondi rustici e di contratti agrari si applicano ai contratti di qualsiasi natura, superando – come chiarito dalla relazione illustrativa – le difficoltà interpretative dell'attuale formulazione della norma che ha, in talune ipotesi, ingenerato ingiustificate disparità di trattamento per i soggetti interessati alla conduzione di terreni ad uso agricolo di proprietà pubblica; prevedere che, qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Ciò al fine – come chiarisce la relazione illustrativa – di scongiurare il ripetersi di operazioni speculative aventi ad oggetto tali categorie di beni pubblici.

L'articolo 26 dispone che i contratti di compravendita stipulati tra privati, aventi ad oggetto piccoli fondi agricoli o il cui valore economico sia esiguo possano essere rogati dal segretario comunale in luogo del notaio.

L'articolo 27 interviene in materia di accesso ai fondi rustici, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario per l'utilizzo degli accessi stradali funzionali alla conduzione dei terreni ubicati in dette aree e, per gli ulteriori accessi stradali utilizzati, siano tenuti alla corresponsione di un canone pari al quinto di quello dovuto.

Il capo VII (articoli da 28 a 30) introduce norme di semplificazione nel settore zootecnico.

In particolare, l'articolo 28 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sulla disciplina della riproduzione animale, al fine di sopprimere il requisito richiesto ai soggetti terzi

per svolgere l'attività di raccolta dei dati in allevamento e relativo alla necessità di disporre di un'articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale. Come precisa la relazione illustrativa, l'intervento normativo è volto a promuovere la liberalizzazione delle attività di raccolta dei dati in allevamento anche attraverso la possibile concorrenza tra strutture operative appositamente riconosciute, operanti sul territorio, come peraltro più volte evidenziato nelle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento e al Governo.

Anche l'articolo 29 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, prevedendo che i soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati.

L'obiettivo della disposizione, come precisa la relazione illustrativa, è quello di rendere più espliciti i criteri di separatezza delle funzioni di consulenza aziendale svolte dai tecnici dipendenti delle associazioni di allevatori rispetto a quelle dei tecnici che, per conto delle stesse associazioni, provvedono, invece, alla raccolta dei dati aziendali, riguardanti le caratteristiche dell'allevamento, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

L'articolo 30 interviene in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

Il Capo VIII reca semplificazioni in materia di gestione della fauna selvatica.

In particolare, l'articolo 31, in materia di controllo delle specie di fauna selvatica, prevede che, per attuare i piani di abbattimento, possano essere adibiti operatori abilitati dalle regioni, previa frequenza di appositi corsi approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Infine, l'articolo 32 aggiorna l'elenco delle associazioni venatorie riconosciute dalla normativa, inserendo la Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI.

**Filippo GALLINELLA**, *presidente*, sottolinea che tutti i gruppi rappresentati in Commissione concordano sulla necessità di un intervento legislativo che realizzi una semplificazione delle procedure relative all'agricoltura, alla caccia e alla pesca. Auspica, quindi, che l'esame del provvedimento possa svolgersi nel contesto di un percorso condiviso, nell'ambito del quale prevedere anche un ciclo di audizioni dal quale trarre elementi utili a perfezionare l'articolato in esame, nell'ottica di renderlo maggiormente rispondente all'obiettivo che esso si propone.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**



### **XIII Commissione (Agricoltura)**

*Seduta di giovedì 17 gennaio 2019*

**Audizione di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.30.





### **XIII Commissione (Agricoltura)**

*Seduta di martedì 22 gennaio 2019*

**Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.50.



### **XIII Commissione (Agricoltura)**

*Seduta di martedì 22 gennaio 2019*

**Audizione di rappresentanti della CIA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.



### **XIII Commissione (Agricoltura)**

*Seduta di martedì 22 gennaio 2019*

**Audizione di rappresentanti di Copagri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.35.



### **XIII Commissione (Agricoltura)**

*Seduta di mercoledì 23 gennaio 2019*

**Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

## Ulteriori informazioni

NOTA: In questa sezione sono riportate alcune informazioni concernenti l'atto o gli atti cui il presente Fascicolo Iter si riferisce.

**C. 982** *Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*

GALLINELLA Filippo (M5S), PARENTELA Paolo (M5S), VIVIANI Lorenzo (LEGA), GADDA Maria Chiara (PD), NEVI Raffaele (FI), CARETTA Maria Cristina (FDI), FORNARO Federico (LEU), CADEDDU Luciano (M5S), CASSESE Gianpaolo (M5S), CENNI Susanna (PD), CIABURRO Monica (FDI), CILLIS Luciano (M5S), CIMINO Rosalba (M5S), DE CARLO Luca (FDI), DEL SESTO Margherita (M5S), GAGNARLI Chiara (M5S), GASTALDI Flavio (LEGA), GOLINELLI Guglielmo (LEGA), L'ABBATE Giuseppe (M5S), LIUNI Marzio (LEGA), LO MONTE Carmelo (LEGA), LOLINI Mario (LEGA), LOMBARDO Antonio (M5S), MAGLIONE Pasquale (M5S), MARZANA Maria (M5S), PIGNATONE Dedalo Cosimo Gaetano (M5S), ROSSINI Emanuela (MISTO), SCHULLIAN Manfred (MISTO), VALLOTTO Sergio (LEGA), ZANOTELLI Giulia (LEGA)

Assegnato in **sede referente** alla Commissione: **XIII (Agricoltura)** il **18/12/2018**

Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV